

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

Roma, lì 27 giugno 2022

Oggetto: Decreto semplificazioni –novità in materia di Iva per il settore sanitario.

Con l'emanazione del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 143, il c.d. "**Decreto semplificazioni**", sono state apportate delle modifiche alla disciplina in materia di Iva in ambito sanitario.


In particolare l'art. 18 (*Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati*) del Decreto semplificazioni reca delle disposizioni rilevanti per le strutture sanitarie non accreditate presso il SSN, introducendo alcune significative novità.

* * * * *

Con il presente aggiornamento lo Studio De Marco fornisce una informativa per l'applicazione delle novità introdotte.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile o necessario.
Distinti saluti.

Studio De Marco
dott. Ottavio De Marco



L'art. 18 del Decreto semplificazioni ha apportato la modifica:

- ✓ all'articolo 10, primo comma, numero 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di **esenzione da Iva**), riformandolo come segue:

«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»

- ✓ al n. 120 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di applicazione dell'**aliquota Iva ridotta al 10%**), riscrivendolo come segue:

«120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);»



Prestazioni di ricovero e cura

Il decreto ridisegna l'esenzione Iva, che precedentemente riguardava le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del TU delle leggi sanitarie, approvato con Rd n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

La nuova norma applica, invece, l'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, come sopra individuate. **L'esenzione da Iva si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura** resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso, ad esempio, da ente ospedaliero, clinica o casa di cura convenzionata quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

È stato, pertanto, dilatato il regime dell'esenzione, focalizzandosi sul soggetto che eroga la prestazione sanitaria, rispetto all'elemento oggettivo della "cura della persona", valorizzato nella precedente previsione.

Con la riformulazione del n. 18) dell'art. 10 del DPR 633/72, che esenta dall'imposta le prestazioni di diagnosi e cura alla persona rese nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, **l'esenzione viene estesa anche alla prestazione sanitaria che costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona da cliniche e case di cura non convenzionate**, che a loro volta abbiano acquistato la prestazione sanitaria presso un professionista in regime di esenzione; in questo caso, **la prestazione di ricovero e cura è esente fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista**. In sostanza, entro tali limiti, la prestazione di ricovero e cura, non rientrante nell'esenzione prevista dal punto 19) dell'art. 10 giacché resa da soggetti non accreditati (convenzionati), viene riconosciuta esente ai sensi del punto 18).



Il Decreto semplificazione ha, altresì, introdotto la **riduzione dell'Iva sulla sanità non convenzionata**: le prestazioni di ricovero e cura sconteranno l'aliquota agevolata del 10% (e non più del 22%) e beneficeranno dell'esenzione dall'imposta sulla quota corrispondente all'onorario del professionista sanitario riaddebitato al paziente.

Esempio

Se la casa di cura corrisponde al medico libero professionista un onorario di 10.000 euro e fattura al paziente l'importo di 20.000 euro quale prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura, fatturerà 10.000 euro in regime di esenzione e i restanti 10.000 euro in regime di imponibilità al 10% (sul paziente, quindi, graverà un'imposta del 10%, anziché del 22% come accadeva prima).

* * * * *

Prestazioni di maggior comfort

L'art. 18 del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 ha riscritto il n. 120) della tabella A, parte III, allegata al dPR 633/72, che interessa il settore sanitario.

La novella legislativa ha previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% anche alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le **prestazioni di maggior comfort alberghiero**, non rientranti nelle esenzioni di cui ai nn. 18) e 19) dell'art. 10, in precedenza menzionate; alle prestazioni di **alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie, convenzionate e non**; alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso strutture sanitarie convenzionate; in questo caso, quindi, l'aliquota agevolata, prima applicabile anche alle prestazioni rese nei confronti di pazienti di strutture non convenzionate, è più limitata.

Il DI estende l'aliquota Iva del 10%, prima limitata alle sole prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (quali alberghi, *motel*, ...) nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari, anche ad altre prestazioni, quali quelle di alloggio rese agli accompagnatori dei soggetti ricoverati e da case di cura non convenzionate.

* * * * *



Il Decreto Semplificazioni per le strutture sanitarie ha comportato:

- ✚ l'estensione dell'aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni (diverse da quelle esenti) aventi a oggetto il ricovero e le cure offerte dai soggetti convenzionati e non convenzionati;
- ✚ l'esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate che vengono addebitate ai pazienti;
- ✚ l'estensione dell'aliquota Iva agevolata del 10% alle prestazioni di maggior comfort alberghiero e alberghiere verso persone che sono ricoverate nelle strutture sanitarie convenzionate.
- ✚ l'alloggio a persone che accompagnano i pazienti ricoverati presso strutture di cura, sia convenzionate che non convenzionate, con applicazione di aliquota ridotta al 10%.

* * * * *

Nella tabella sottostante si riporta il testo, ante e post modifica, delle norme interessate dal Decreto semplificazioni (evidenziate in rosso le novità introdotte).

TESTO VIGENTE DAL 22 giugno 2022	TESTO PREVIGENTE
Art. 10 – Operazioni esenti dall'imposta Sono esenti dall'imposta:	Art. 10 – Operazioni esenti dall'imposta Sono esenti dall'imposta:
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;	18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;	19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

TESTO VIGENTE DAL 22 giugno 2022	TESTO PREVIGENTE
Tabella A PARTE III BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%	Tabella A PARTE III BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);	120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco



https://www.youtube.com/channel/UC3mmJGNA3Xc3hLif57KhmnQ

Studio De Marco © 2022 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

